

Disegno di legge di stabilità 2011 – Norme di carattere fiscale e previdenziale

Il 19 novembre scorso è stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge di stabilità per l'anno 2011. Entro metà dicembre si attende l'approvazione definitiva del provvedimento anche da parte del Senato.

In questa nota prendiamo esame le norme di carattere previdenziale e fiscale

1. Norme di carattere previdenziale

Gestioni previdenziali (art. 1 commi da 2 a 4)

Per gli anni 2011, 2012, 2013 l'adeguamento dei trasferimenti dallo Stato all'INPS è quantificato, per ogni anno, nei seguenti importi.

- a) 434,67 milioni di euro vengono attribuiti ai sensi dell'art. 37 c. 3 c) legge 88/89 vale a dire per la Gestione degli Interventi Assistenziali e di sostegno alle prestazioni previdenziali (GIAS);
- b) 107,40 milioni di euro sono assegnati ai sensi dell'art. 59 c. 34 della legge 449/1997 (integrazione della GIAS).
- c)

Gli importi complessivamente dovuti, negli anni 2011, 2012, 2013, dallo Stato per queste gestioni riferiti a ciascun anno sono rispettivamente pari a 18.556,19 milioni di euro (punto a) e a 4.585,28 milioni di euro (punto b).

Le somme vengono ripartite, secondo la procedura prevista dalla legge, tra le gestioni interessate e i coltivatori diretti e mezzadri per le prestazioni antecedenti il 1989 (787,29 milioni di euro), la gestione speciale minatori 2,78 milioni di euro) e l'ENPALS (64,57 milioni di euro)

Invece, per i maggiori oneri delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo si utilizzano le somme assegnate dallo Stato all'INPS per altri fini e non utilizzate, senza, quindi, determinare maggiori oneri per la finanza pubblica con una variazione di destinazione dei fondi di accantonamento pari a 280 milioni di euro, e dei trasferimenti eccedenti pari a 302 milioni di euro.

Deroghe alle nuove finestre pensionistiche (art. 1 comma 37).

Due sono le novità relative alla deroga dalla applicazione delle nuove finestre "mobili" a partire dal 2011 per i titolari di indennità di mobilità e di assegni straordinari di sostegno al reddito.

1. Viene modificata la lettera a) del comma 5 dell'art. 12 DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010, pertanto, la possibilità di accedere alla pensione secondo la normativa delle decorrenze precedente la riforma introdotta con la manovra di

luglio 2010 viene estesa **anche** ai titolari della indennità di mobilità che raggiungano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della indennità di mobilità ai sensi dell'art. **7 comma 1** legge 223/1991. Possono, quindi, godere della deroga alle nuove finestre (seppure sempre nel limite del tetto di 10.000 lavoratori) sia i titolari di indennità di mobilità ordinaria con accordi stipulati anteriormente il 30/4/2010 e che maturino il requisito per il pensionamento entro il periodo di fruizione della dell'indennità di mobilità di cui **all'art. 7 commi 1 e 2** legge 223/1991, sia, come già previsto originariamente dalle norme, i titolari di indennità di mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010 e i titolari di assegni straordinari a carico di fondi di solidarietà di settore all'entrata in vigore del DL 78/2010 (31/5/2010);

E' stata quindi accolta la specifica richiesta della CISL di applicare la deroga anche ai lavoratori in mobilità ai sensi del comma 1 art. 7 legge citata e non solo ai sensi del comma 2 medesimo articolo come previsto originariamente.

Non sono invece state al momento accolte le altre nostre richieste vale a dire:

- *eliminazione del tetto dei 10.000 per la conservazione delle vecchie decorrenze;*
- *derogabilità dalla nuove finestre per i titolari di indennità di mobilità lunga a prescindere dal tetto*

2. Nell'art. 12, viene inserito il comma 5 bis in virtù del quale, in riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) comma 5 primo periodo del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (e cioè i sopra indicati lavoratori in mobilità e i titolari di prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà) il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione "*può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto al primo periodo, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo*".

L'espressione "*in via alternativa a quanto previsto al primo periodo*" non pare del tutto chiara, poiché essa a nostro avviso, può essere suscettibile di due interpretazioni.

Da un lato, la nuova disposizione potrebbe significare che per tutti quei lavoratori, titolari di indennità di mobilità e assegni straordinari, che non riescano a rientrare nel tetto dei 10.000 derogati dalla nuove finestre saranno prorogate le misure di sostegno al reddito fino all'apertura delle nuove finestre "mobili". Questa è evidentemente l'interpretazione auspicabile.

Dall'altro, la locuzione può, però, intendersi anche nel senso che la possibilità conferita al Ministro del lavoro di prorogare, in deroga alla normativa vigente, le prestazioni di sostegno al reddito fino all'apertura delle nuove decorrenze in vigore dal 2011 sia potenzialmente integralmente sostitutiva

della possibilità di continuare ad usufruire delle vecchie decorrenze, per le previste ipotesi, nel limite dei 10.000 lavoratori. Inoltre, non è chiaro se il riferimento ai lavoratori della lettera c) del comma 5, vale a dire i titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà, significhi che il decreto del Ministro del lavoro potrebbe intervenire con oneri a carico dello Stato anche in merito a queste prestazioni.

In ogni caso, tale possibilità alternativa pare non essere sottoposta ad alcun limite numerico, fatta salva la disponibilità delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

E' chiaro, comunque, che la scelta di non eliminare, il tetto dei 10.000 si fonda su evidenti esigenze di contenimento della spesa. Infatti, l'erogazione di misure a sostegno del reddito in luogo della prestazione pensionistica determina, in termini relativi, senza dubbio un risparmio per il bilancio pubblico (e parallelamente un minor reddito per il lavoratore rispetto all'importo che spetterebbe con l'erogazione immediata pensione).

Abrogazione art. 1 comma 10 legge 247/2010 (Art. 1 comma 39)

La norma prevede l'abrogazione dell'art. 1 comma 10 legge 247/2007 che stabiliva, nel il 2011, l'innalzamento nella misura dello 0,09% dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive. Le minori entrate sono compensate dai risparmi derivanti dalla riduzione del Fondo patronati per gli anni 2011-2013 prevista dall'art. 12 comma 12-terdecies della legge 122/2010.

Agevolazioni contributive in agricoltura (Art. 1 commi da 44-46)

Dal 1/8/2010 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2 c. 49 legge 191/2009 in tema di agevolazioni contributive nel settore agricolo e all'onere, quantificato in 86 milioni di euro per il 2010, si provvede con riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica e altri interventi nel programma Fondi di riserva e speciali. Le disposizioni dai commi 42 al comma 46 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale.

Perequazione pensioni: approvato ordine del giorno in Assemblea

Il 19 novembre scorso, nel corso dell'Assemblea è stato anche approvato l'ordine del giorno presentato dai deputati di maggioranza Mazzucca, Cazzola, Garagni e Torrisi che impegna il Governo "a valutare interventi al fine di rendere strutturale e definitivo il meccanismo di indicizzazione della legge citata" in vista della prossima scadenza al 31/12/2010 dell'art. 5 comma 6 della legge 127/2007 che prevede l'applicazione, nella misura del 100%, della perequazione delle pensioni da tre a cinque volte l'importo del trattamento minimo. In assenza di specifici interventi, infatti, riprenderebbe efficacia la norma precedente (legge 388/2000 art. 69 comma 1) che stabilisce per questi trattamenti l'applicazione della perequazione nella misura del 90%.

Determinante per la presentazione dell'ordine del giorno è stato l'intervento della CISL e della FNP ora si auspica che il Governo assuma quanto prima i provvedimenti normativi necessari.

2. Norme di carattere fiscale

Imprese

Commi 17-22 (Accertamenti fiscali)

Vengono aumentati gli importi relativi ad accertamenti fiscali in particolare: passano da un quarto ad un terzo del minimo previsto per legge le sanzioni amministrative relative ad accertamenti con adesione relativi alle imposte sui redditi, all'Iva o ad altre imposte indirette e sono aumentate in misura equivalente le multe nel caso di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione o a formulare istanza di accertamento con adesione; passano da un terzo al 40% le sanzioni relative alle controversie tributarie nei casi di conciliazione giudiziale sui ricorsi presentati a decorrere dal 1/2/2011; con lo stesso limite temporale di riferimento sono ridotti anche gli sconti sulle sanzioni nei casi di ravvedimento, ovvero se l'importo dovuto viene corrisposto entro un tempo contenuto. Vengono infine ampliati i poteri degli uffici periferici dell'Amministrazione fiscale e finanziaria relativamente alla questione dell'accertamento parziale.

Queste norme sono da inscrivere nel percorso di rafforzamento alla lotta all'evasione e come tali vanno valutate positivamente, così come sembra funzionale al percorso verso il federalismo fiscale la norma che amplia i poteri degli uffici periferici del fisco.

Comma 25 (Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

Alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo alle università o ad enti pubblici di ricerca, viene concesso un credito di imposta per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011. Il finanziamento dell'intervento è pari a 100 milioni di euro. Il credito di imposta spetta in misura proporzionale all'entità dell'investimento, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile Irap e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Le tipologie d'interventi soggette all'agevolazione e l'entità percentuale della stessa verranno stabilite con apposito decreto concertato tra Ministero dell'Economia, Ministero dell'Istruzione e ricerca e Ministero dello Sviluppo.

Il previsto credito d'imposta, senz'altro condivisibile poiché fa seguito alle richieste della Cisl formalizzate dallo stesso Segretario Generale in occasione degli Stati generali sulla ricerca promossi dalla Federazione innovazione e ricerca, è un piccolo contributo rispetto alle attuali esigenze di finanziamento della ricerca e alle necessità di reperire nuovi fondi, anche dal settore privato, presenti in molte università ed enti pubblici di ricerca.

Comma 47 (Detassazione dei premi di risultato)

La misura in questione prevede l'estensione a tutto il 2011 della detassazione dei premi di produzione legati ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività. Viene confermato in 6.000 euro il massimale relativo ai

suddetti premi entro il quale il corrispondente reddito può beneficiare della detassazione, nonché l'aliquota sostitutiva (10%) alla quale sottoporre tale reddito in sostituzione dell'Ire e delle relative addizionali. Viene invece elevata a 40.000 euro la soglia di reddito al di sotto della quale il lavoratore dipendente può accedere alla detassazione. Coloro che ricevono compensi superiori non possono optare per l'imposta sostitutiva.

Valutiamo positivamente questo provvedimento poiché corrisponde in buona parte ad una delle richieste più volte avanzate dalla Cisl, indicata anche nella nostra piattaforma fiscale. In particolare si considera con particolare attenzione la favorevole risposta del governo alla richiesta di aumento della soglia per i beneficiari a 40.000 euro. Come già fatto notare in occasione dei precedenti analoghi provvedimenti, la logica principale della misura risiede nell'incentivare la contrattazione di secondo livello, comportando contestualmente un aumento del potere di acquisto dei lavoratori interessati.

Comma 48 (Detrazione relativa a ristrutturazioni per risparmi energetici)

E' concessa una detrazione d'imposta sull'Ire da ripartire in 10 quote annuali di pari importo corrispondente al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 relative a: interventi per la riqualificazione energetica degli edifici che rispondono a determinati parametri per la climatizzazione invernale (che deve essere inferiore almeno del 20% rispetto ai valori indicati nel dlgs 192/2005 per un max di detrazione pari a 100.000 euro); interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi che comportano un determinato aumento di risparmi energetici (indicati nella tabella 3 allegata alla legge 296/2006 per un max di detrazione pari a 60.000 euro); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (max di detrazione: 60.000 euro); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (max detrazione: 30.000 euro).

Il ripristino delle detrazioni per risparmi energetici è senz'altro positivo poiché favorisce lavori di ristrutturazione che permettono vantaggi economici ed ambientali di lungo periodo e consentono di accelerare quella politica ambientale nella quale il nostro paese mostra consistenti ritardi rispetto ai vicini partner della UE. Il livello particolarmente elevato della detrazione consente inoltre di attuare un contrasto d'interesse tra fornitore e/o esecutore dell'opera di ristrutturazione e fruitore, rendendo più difficile l'evasione fiscale. Tale principio è in linea con quanto sostenuto dalla Cisl nella sua piattaforma fiscale e risponde all'esigenza di riequilibrare il peso del fisco tra imprese e lavoratori.

Federalismo Fiscale

Un insieme di norme contenute nel testo della legge di bilancio, sono relative al federalismo fiscale. In particolare si segnalano i commi relativi al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta che di fatto configurano una anticipazione di quanto stabilito nella legge delega 42. In particolare viene attribuita al Friuli la facoltà di modificare le aliquote delle imposte e delle addizionali andando così a configurare un regime speciale rispetto a quanto stabilito nel comma 123 che prevede ancora il blocco dell'imposizione locale per tutte le altre regioni fino all'approvazione definitiva del federalismo fiscale. Si segnalano due criticità: innanzitutto il sovrapporsi di eccezioni (anche a Roma, con la legge 122 del 2010, era stata accordata la facoltà di modificare l'aliquota dell'addizionale oltre il limite dello 0,8% per far fronte ad esigenze di bilancio) rende la situazione estremamente frammentata; inoltre, in mancanza ancora di un quadro definito degli elementi essenziali per la realizzazione del federalismo fiscale (fabbisogno standard e costo standard in particolare) sorge qualche perplessità circa la gestione complessiva del fisco federale quando questo entrerà in vigore a regime, poiché si sovrapporranno le regole vecchie, le nuove e le eccezioni inserendo ulteriori elementi di complicazione operativa in una delega già farraginoso.

Comma 23 (Attuazione federalismo federale)

La SoSe (Società per gli studi di settore) ha il compito di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione del fabbisogno e dei costi standard per regioni ed enti locali per i servizi e le funzioni diversi dalla sanità. Vengono potenziate le risorse per un importo di 5 milioni (per ogni anno dal 2011 al 2013) e viene previsto che l'Ifel attraverso l'analisi dei bilanci locali e della spesa collabori alla definizione dei fabbisogni e costi standard.

Di fatto viene ricalcato lo schema di decreto legislativo sul fabbisogno standard che prevede la collaborazione di Sose e Ifel per la definizione di fabbisogni e costo standard.

Comma 123 (Proroga "blocco" fisco locale)

Viene riconfermata la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali fino all'attuazione del federalismo fiscale, con l'eccezione della Tarsu .

Resta quindi confermato l'attuale regime secondo il quale i Comuni e le Regioni non possono deliberare aumenti delle addizionali locali, mentre resta sempre il margine per eventuali riduzioni laddove il bilancio lo consenta.

Commi 151 – 159 (Friuli Venezia Giulia)

Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute dei redditi da pensione. Per il 2008 e il 2009 l'ammontare è pari a 960 milioni di euro (al netto di 50 milioni già erogati) che verranno trasferiti alla regione a partire dal 2011 fino al 2030 in quote variabili e decrescenti . Dal 2011 il Friuli contribuirà ai costi di attuazione del federalismo fiscale per una cifra pari a 370 milioni di euro annui che potrà pagare direttamente allo Stato, o rinunciare ad assegnazioni statali relative a leggi di settore oppure esercitare funzioni amministrative attualmente di competenza statale. Viene anche stabilito che in aggiunta a quanto previsto dalla manovra del Dl 78/2010, il Friuli Venezia Giulia garantisca dal 2011 al 2030 un intervento positivo sull'indebitamento netto.

La regione autonoma Friuli, gli enti locali del suo territorio, i suoi enti ed organismi strumentali costituiscono il "sistema regionale integrato" in relazione al quale sarà valutato il rispetto del patto

di stabilità quando saranno adottati i bilanci consolidati previsti dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci. Ricordiamo che il primo decreto attuativo del federalismo fiscale che doveva essere varato, era proprio quello sull'armonizzazione dei bilanci. Anche in questo comma, quindi, sembra prefigurarsi un'anticipazione formale del federalismo fiscale.

Relativamente al Patto di stabilità, l'accordo annuale viene costruito facendo riferimento all'insieme delle spese finali e considerando l'andamento della spesa sanitaria tendenziale regionale in coerenza con l'andamento della spesa nazionale. Inoltre, in attuazione della legge delega 42 relativamente agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare gli obiettivi relativi a ciascun ente che costituisce il sistema regionale integrato, le modalità necessarie al loro raggiungimento e il sistema sanzionatorio. Le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno, viene specificato, non si applicano al sistema regionale integrato.

Comma 157 (Autonomia tributaria Friuli Venezia Giulia)

Il comma definisce come sarà modificato lo statuto regionale all'entrata in vigore della legge di bilancio. In particolare viene stabilito che il gettito di compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che lo Stato attribuisce agli enti locali, spetta alla regione. Ed è anche competenza della regione definire criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi e compartecipazioni attribuiti dallo Stato agli enti locali. Viene, quindi, di fatto rafforzata la dimensione regionale a scapito dell'autonomia comunale che si configura come derivata e residuale.

Infine, viene accordata alla Regione Friuli un'ampia manovrabilità sui tributi erariali per i quali la legge statale ne preveda la possibilità. In particolare potrà aumentare e ridurre l'aliquota oltre i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legislazione statale, prevedere esenzioni ed introdurre detrazioni e deduzioni dalla base imponibile. Nelle materie di propria competenza, inoltre, può istituire nuovi tributi e consentire agli enti locali di modificarne l'aliquota, introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

L'ordinamento finanziario della Regione Friuli sarà rivista qualora i decreti attuativi del federalismo fiscale dovessero prevedere l'istituzione di nuove forme di imposizione in sostituzione totale o parziale dei tributi esistenti.

Comma 160-164 (Valle d'Aosta)

Secondo quanto disposto dalla legge delega 42 (art. 27), la Valle d'Aosta concorre agli obiettivi di perequazione, solidarietà e finanza pubblica attraverso la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'Iva all'importazione, con l'assunzione di oneri relativi ai servizi ferroviari locali e con la rimodulazione delle entrate. La Valle d'Aosta potrà istituire tributi su basi imponibili non assoggettate a tassazione determinando le aliquote e le agevolazioni che gli Enti locali possono applicare nell'esercizio della propria autonomia. Anche per la Valle d'Aosta l'ordinamento finanziario sarà rivista qualora i decreti attuativi del federalismo fiscale dovessero prevedere l'istituzione di nuove forme di imposizione in sostituzione totale o parziale di quelli esistenti.

Patto di stabilità

Vengono definite le regole del Patto di Stabilità interno per il triennio 2011-2013, le quali erano state precedentemente aggiornate nell'articolo 77bis della finanziaria triennale (legge 133/08). Tra le altre, vengono stabilite delle regole meno stringenti per quei comuni che abbiano superato i 5mila abitanti nel 2008.

Commi 87-122 (Patto di Stabilità)

Vengono definite le regole del patto di stabilità per il prossimo triennio riconfermando che questo si applica ai comuni e alle province con più di 5000 abitanti e l'obiettivo del Patto è un saldo finanziario di competenza mista pari a zero. Il saldo finanziario viene diminuito di una cifra corrispondente alla riduzione dei trasferimenti contenuta nella manovra di luglio (Legge 122/10) attenuando così gli effetti della manovra stessa.

Vengono stabilite, inoltre, una serie di esclusioni: i comuni dell'Aquila in dissesto potranno escludere le spese in conto capitale deliberate entro il 31 dicembre 2010; Milano e Parma escludono le spese rispettivamente per l'Expo Milano e per la realizzazione della scuola per l'Europa. Per Roma, invece, le modalità e l'entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica verranno stabiliti annualmente entro il 31 dicembre. Nell'ottica del contenimento del debito, Comuni e Province non possono aumentare nel triennio la consistenza del debito se questo è superiore all'8% delle entrate. Gli enti locali istituiti nel 2008 sono tenuti al rispetto del patto dal terzo anno successivo alla loro costituzione, mentre quelli commissariati dall'anno successivo alla rielezione degli organi istituzionali.

Per quel che riguarda i Comuni che hanno superato nel 2008 i 5mila abitanti, solo per il 2010 possono escludere dal calcolo del Patto di stabilità le entrate da operazioni di carattere straordinario. I Comuni fino a 30mila abitanti non sono obbligati a sciogliere entro il 31 dicembre – come prevedeva la legge 122/10, art 14 comma 32 – le società da loro costituite se hanno presentato gli ultimi tre bilanci in utile.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, non si potranno impegnare spese correnti superiori alla media del triennio precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e procedere all'assunzione di personale. Inoltre, le indennità di funzione e i gettoni di presenza saranno ridotti del 30%.

Commi 132 – 147 (Regioni, Regioni a statuto speciale e province autonome)

Le Regioni a statuto speciale concordano annualmente il livello delle spese correnti ed in conto capitale. Il Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano entro il 31 dicembre il saldo programmatico di competenza mista che dovranno rispettare e che comunque dovrà essere migliorativo rispetto a quello del 2010.

Dal 2011 le Regioni possono autorizzare gli enti locali a peggiorare il saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale rideterminando contemporaneamente i propri obiettivi programmatici; analogamente potranno fare il Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzando un peggioramento del saldo dei propri enti locali migliorando però il proprio.

In caso di mancato rispetto del Patto le regioni e le province autonome avranno una limitazione sulle spese correnti, non potranno ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e assumere personale.

Comma 50 – 52 (Sforamento deficit sanitario)

In quelle regioni dove non sia stato rispettato il piano di rientro dal deficit sanitario, per il 2010 potranno provvedere alla copertura del disavanzo con risorse del bilancio regionale a condizione che queste siano “congrue ed idonee” e che la relativa manovra sia adottata entro il 31 dicembre 2010. In caso di verifica di parziale attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario, è accordata una deroga al blocco del turn over del personale sanitario nel limite del 10% e solo per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Altre disposizioni di carattere fiscale

Commi 15-16 (Leasing sugli immobili)

Disciplinano le imposte di registro, ipotecarie e catastali per i contratti di locazione finanziaria (leasing) relativi al settore immobiliare. Si prevede che l'utilizzatore del bene sia responsabile del pagamento delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (ovvero la società di leasing). Le imposte di registro ipotecarie e catastali non sono più ridotte della metà ma sono dovute in misura fissa, “nel caso di esercizio da parte dell'utilizzatore dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, o nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell'utilizzatore”. Per i contratti in leasing di immobili in corso di esecuzione alla data del 1/1/2011, le imposte ipotecarie e catastali vengono sostituite da una imposta sostitutiva di entità pari alla differenza tra l'imposta di registro sui canoni di locazione e il 4% moltiplicato per gli anni della durata residua del contratto. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, entro il 15/1/2011, dovrà stabilire le modalità di versamento che dovrà comunque essere effettuato entro il 31/3/2011.

Comma 40 e allegato 1 (5 per mille)

La quota del fondo relativa alla liquidazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è ridotta da 400 a 100 milioni di euro.

La Cisl giudica negativamente questa misura che di fatto limita la libertà dei cittadini di decidere come devolvere la propria quota dell'imposta sui redditi direttamente a sostegno delle organizzazioni onlus, della ricerca scientifica e sanitaria, e degli operatori del terzo settore. La funzionalità delle organizzazioni di tale settore, che dispongono in diversi di professionalità elevate e riconosciute anche in ambito internazionale, rischia di essere fortemente compromessa dalla riduzione dei fondi provenienti dal 5 per mille. Già nel recente passato l'introduzione di un tetto aveva ridimensionato il finanziamento proveniente da questa piccola quota dell'imposta sul reddito. La drastica riduzione di tale tetto è un ulteriore taglio che limita fortemente questa forma di sussidiarietà fiscale, che come altre forme di sussidiarietà, la Cisl ha sempre appoggiato con convinzione

Comma 41 (Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina)

Sono rese strutturali le agevolazioni fiscali concesse alla piccola proprietà contadina (imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale pari all'1%), riguardanti gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli, posti in essere a

favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Gli onorari dei notai per i suddetti atti sono ridotti alla metà. I soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Comma 54 (Detrazione per carichi familiari non residenti)

Viene prolungata al 2011 la possibilità per i non residenti di usufruire delle detrazioni per carichi familiari. E' inoltre specificato che le detrazioni relative al 2011 non rilevano per il calcolo dell'acconto del 2012.

Si valuta positivamente la norma, poiché evita la differenziazione del sostegno alla famiglia in base alla residenza del contribuente.

Commi 64-82 (Norme di contrasto all'evasione e di regolamentazione del settore giochi)

Innanzitutto vi è un inasprimento delle sanzioni amministrative in caso di evasione sull'imposta unica dei concorsi pronostici e delle scommesse che passano dal 120% al 240% della maggiore imposta e prevedono, se la base imponibile sottratta supera i 50.000 euro, la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. Vi è poi una maggiorazione del 30% per chi omette o ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e una sanzione da 516 a 2.000 euro per chi non presenta o presenta erroneamente la segnalazione di inizio attività. In caso di giocate simulate, l'imposta unica è comunque dovuta ma si applica una sanzione pari alla vincita conseguente alla simulazione e la chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi, o da sei ad un anno in caso di recidiva e fino alla revoca della concessione per ulteriori violazioni. Vengono estesi relativamente alle sanzioni i poteri dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Tali sanzioni sono invece ridotte in caso di rapido pagamento delle medesime (1/12 del minimo se il mancato pagamento del tributo è comunque regolato entro 30 giorni dalla data dell'omissione; 1/10 del minimo se la regolazione delle violazioni avviene entro un anno dalla violazione). Il versamento dell'imposta unica va comunque effettuato anche in assenza o inefficacia della concessione del Ministero. La base imponibile dell'imposta unica sottratta è considerata base di riferimento per gli accertamenti sulle imposte sui redditi, sull'Iva e sull'Irap. Con decreto del Ministero dell'Economia in accordo con l'Amministrazione dei monopoli (Aams), il Ministero della salute e La Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge vengono indicate "le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo". Si fa divieto di consentire i giochi pubblici con vincite di denaro ai minori, pena una sanzione variabile da 500 a 1.000 euro e chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni. I concessionari che raccolgono le scommesse a quota fissa, qualora le percentuali di vittoria risultino inferiori all'80%, sono tenuti a versare all'erario il 20% della differenza maturata. Se gli apparecchi e congegni relativi ai giochi restano scollegati per un periodo superiore a 90 giorni decade il nulla osta rilasciato dal Ministero. Con decreto direttoriale dell'Aams sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e avviate le relative procedure per le concessioni. Viene conseguentemente rideterminato l'organico dell'Aams. Anche in relazione alle norme UE e alla necessità di

contrastare infiltrazioni della criminalità organizzata, viene avviato l'aggiornamento dello "schema tipo di convenzione accessiva per la raccolta non a distanza ... dei giochi pubblici". Viene inoltre stilato l'elenco analitico e dettagliato dei requisiti necessari ai concessionari dei giochi che sottoscriveranno le convenzioni nonché i relativi obblighi. Vengono espansi i poteri dell'Aams per quanto riguarda il controllo, l'indirizzo e le segnalazioni d'illeciti alle autorità nonché relativamente alle sanzioni sullo svolgimento delle attività da parte dei concessionari. Viene anche stabilito un programma di 30.000 controlli per il 2011 volti a stanare evasori e gioco illecito per i quali l'Aams potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e della Siae. Infine a decorrere dal 1/1/2011 verrà istituito un elenco presso il Ministero dell'Economia e l'Aams dei soggetti proprietari, possessori o detentori di apparecchi terminali per l'esercizio dei giochi, dei concessionari per la gestione telematica degli apparecchi e terminali di intrattenimento che siano anche proprietari dei suddetti, di ogni altro soggetto che svolge continuativamente attività relative all'efficienza degli apparecchi in questione o comunque funzionali alla raccolta del gioco.

La regolamentazione del settore relativo ai giochi, concorsi pronostici e scommesse con relative vincite in denaro si rende necessaria per diverse ragioni. Innanzi tutto il contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità organizzata, ma anche lo sviluppo sempre maggiore di patologie legate alla dipendenza da gioco. Il proliferare di tipologie di gioco facilmente accessibili e prive di controllo, anche in relazione allo sviluppo delle potenzialità telematiche, aumenta notevolmente i rischi legati alle ludopatie da gioco compulsivo. Per di più in una situazione di difficoltà economica è statisticamente provato un maggior ricorso alla fortuna da parte della popolazione. Infine, è da sottolineare che negli ultimi anni il prelievo fiscale su tali giochi, nonostante l'evasione e la forte diminuzione delle aliquote ha registrato un sensibile incremento, a conferma del boom del settore. Sono dunque da sottoscrivere complessivamente le misure contenute in questi commi. Ci si domanda, tuttavia, se non sia anche il caso in un secondo tempo di rimodulare con gradualità verso l'alto le aliquote dell'imposta unica sia per ottenere possibili benefici in termini di gettito che per evitare d'incentivare oltremisura il ricorso al gioco e conseguentemente il proliferare delle patologie indicate.

Comma 86 (regime Iva per le cessioni d'immobili)

Viene esteso da quattro a cinque anni il periodo per il quale restano soggette ad Iva le cessioni di fabbricati da parte delle imprese costruttrici o appaltatrici di particolari interventi tesi al recupero del patrimonio edilizio.